

**Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero
il Protocollo addizionale alla Convenzione
del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati**

del 19 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 2002²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati, firmato il 9 luglio 2001, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La legge federale del 20 marzo 1981³ sull'assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 2^{bis}

^{2bis} È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.

Art. 101 cpv. 2

² Se un accordo internazionale ratificato dalla Svizzera lo prevede, il condannato può essere consegnato senza il suo consenso. In questo caso, le condizioni e gli effetti della consegna sono retti esclusivamente dall'accordo.

1 RS 101
2 FF 2002 3864
3 RS 351.1

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica legislativa di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 30 dicembre 2003⁴

Termine di referendum: 8 aprile 2004

⁴ FF 2003 7147